

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1101)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1978
(V. Stampato n. 1925)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 gennaio 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato nei settori
del commercio e del turismo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge
3 dicembre 1977, n. 876, concernente la di-
sciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato nei settori del commercio e
del turismo, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, sono ag-
giunte, in fine, le parole: maggiormente
rappresentative.*

Art. 2.

Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

DECRETO - LEGGE

Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attività lavorativa nei predetti settori;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMi Tina — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera
dei deputati*)